



Direzione Generale
Staff di supporto agli Organi di Ateneo

Viterbo, 08.04.2021

Alla c.a.

Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno
Prefetto Bruno Frattasi
Ministero dell'Interno

Capo dell'Ufficio legislativo
Prefetto Riccardo Carpino
Ministero dell'Interno

Oggetto: Disposizioni in materia di accesso al concorso per funzionari della Polizia di Stato

Nella G.U. del 30 marzo scorso è stato pubblicato il bando per accedere ai ruoli di funzionario della Polizia di Stato. Si segnala, al riguardo, una criticità applicativa delle previsioni della norma che potrebbe comportare pregiudizio a molti laureati interessati ad accedere a detta carriera.

Come noto, l'art. 7 del d. lgs. n. 172/2019 ha innovato l'art. 3 del d. lgs. n. 334/2000 prevedendo, in particolare, che *“Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi”*.

Gli effetti applicativi della presente modifica non appaiono pienamente coerenti con la *ratio* sottesa alla norma sopra richiamata volta a stigmatizzare la connotazione fortemente giuridica della formazione richiesta ai candidati che accedono alla prova concorsuale per i ruoli di funzionari della Polizia di Stato.

In primis, va segnalato che il computo dei CFU nei settori scientifico-disciplinari «IUS» non è fissato in termini 'assoluti', ma dipende dalla 'percentuale' dei CFU erogati da ciascun corso di laurea, attraverso esami di profitto valutati in trentesimi, sul totale dei CFU del corso di studio. Ciò comporta che, se un corso di laurea A) prevede, ad esempio, un numero di 99 cfu assegnati con la modalità di verifica in trentesimi, il tetto da superare è pari a 66 CFU, mentre se la decisione del corso B) è di assegnare un numero minore di CFU in questo modo (ad esempio 75), questo numero assoluto scende a 50. Detta applicazione della norma comporta che il soggetto che ha conseguito un titolo di laurea magistrale con 65 CFU in ambito giuridico (nei ss.ss.dd. IUS) nel corso A) non possa accedere al concorso, contrariamente allo studente del corso B) che ne abbia conseguiti 50, pur avendo superato esami in ambito giuridico.

Vi è, inoltre, un secondo aspetto rilevante che attiene alla sperequazione con l'accesso ad altri concorsi ed, in particolare, quello per la carriera prefettizia, dove ad esempio, invece, il laureato in Scienze politiche accede a prescindere dal numero di cfu conseguito in materie giuridiche (nei ss.dd.ss. IUS).

Ciò premesso, si chiede di valutare la possibilità di modificare la suddetta norma di legge prevedendo un tetto numerico 'assoluto', e non 'percentuale', di CFU, sul modello di quanto già accade per l'accesso ad altri ruoli del pubblico impiego e delle professioni, lasciando la possibilità di integrare il numero minimo di CFU – da fissare in termini assoluti validi per tutti e non relativi – anche con esami aggiuntivi, cd. *esami singoli*, rispetto a quelli sostenuti nel piano di studi di un corso di laurea.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono i migliori saluti,

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Alessandra Moscatelli